

DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2020

344/2020/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN RELAZIONE AD ASPETTI ATTINENTI AL DISPACCIAMENTO E ALLE CONNESSIONI DEI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA, ANCHE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL BILANCIAMENTO ELETTRICO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1126^a riunione del 22 settembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione europea, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SOGL);
- il regolamento (UE) 2017/2195 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2017 (di seguito: regolamento *Balancing*);
- il regolamento (EU) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il regolamento 714/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 211/10);
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2014, 65/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 535/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 535/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2019, 8/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 8/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 103/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 195/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 195/2019/R/efr);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 7 agosto 2020, protocollo Autorità 26003 del 10 agosto 2020 (di seguito: lettera del 7 agosto 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento *Balancing*, entrato in vigore il 18 dicembre 2017, ha l’obiettivo di favorire l’integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l’adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento, tra cui, in particolare, la piattaforma per lo scambio di *Replacement Reserve* (di seguito: piattaforma RR);
- con la deliberazione 8/2019/R/eel, l’Autorità ha approvato la proposta per un quadro di attuazione della piattaforma RR, dando mandato a Terna di avviare le procedure implementative previste;
- l’articolo 27 del regolamento *Balancing* prevede che ciascun *Transmission System Operator* (di seguito: TSO) che applica un modello di dispacciamento centrale (quale quello applicato da Terna in Italia) si avvalga, ai fini dello scambio di energia di bilanciamento con gli altri TSO, delle offerte del processo di programmazione integrato, disponibili per la gestione in tempo reale del sistema, convertite nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa, nei prodotti standard oggetto di negoziazione nelle piattaforme europee di bilanciamento;
- a livello nazionale, con la deliberazione 535/2018/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente le proposte di modifica al Codice di rete formulate da Terna finalizzate al coordinamento tra il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) e la piattaforma RR e ha richiesto alla medesima Terna di specificare alcuni aspetti del processo di conversione delle offerte da condividere sulla piattaforma RR e le misure operative sull’utilizzo della medesima piattaforma.

CONSIDERATO CHE:

- l'algoritmo utilizzato da Terna per il calcolo del corrispettivo per il mancato rispetto dell'ordine di accensione (di seguito: corrispettivo MROA) prevede che esso sia pari al prodotto fra:
 - la somma degli indici di mancata prestazione (di seguito: indice N_{MROA}) che misurano lo scostamento tra le prestazioni fornite dall'operatore rispetto a quelle ordinate da Terna – l'indice N_{MROA} è calcolato tenendo conto di tutte le accensioni, incluse quelle programmate dall'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia (Mercato del Giorno Prima – MGP – e Mercato Infragiornaliero – MI);
 - il corrispettivo unitario di mancato rispetto dell'ordine di accensione, pari al prezzo valido dell'offerta di accensione nel giorno di riferimento;
- con la deliberazione 65/2014/R/eel, l'Autorità ha richiesto a Terna di predisporre una modifica del Codice di rete affinché l'indice N_{MROA} sia calcolato tenendo conto delle sole accensioni ordinate nel MSD in eccesso rispetto alle manovre di accensione effettuate nell'ambito dei mercati dell'energia, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 211/10. L'Autorità ha, altresì, richiesto a Terna di prevedere che, nei casi in cui non sia possibile associare in modo univoco la remunerazione del gettone di accensione a una specifica manovra di accensione ordinata nel MSD, l'indice N_{MROA} sia calcolato utilizzando un criterio convenzionale definito dalla medesima Terna;
- con la deliberazione 65/2014/R/eel, l'Autorità ha, altresì, previsto che Terna proceda a ricalcolare i corrispettivi MROA applicati agli operatori sulla base dei criteri precedentemente descritti, procedendo, se necessario all'eventuale conguaglio.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 195/2019/R/efr, l'Autorità ha revisionato l'indice di affidabilità, di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, utilizzato nel calcolo della mancata produzione eolica, e ha richiesto a Terna di modificare il Codice di rete al fine di rivedere gli attuali sistemi di comunicazione utilizzati per l'invio degli ordini di dispacciamento in riduzione alle unità di produzione eolica al fine di automatizzare le modalità di invio di tali ordini (ad oggi, gli ordini di dispacciamento in riduzione alle unità di produzione eolica sono, infatti, inviati tramite fax/e-mail).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Capitolo 4 del Codice di rete disciplina le regole per il dispacciamento, mentre il Capitolo 7 del Codice di rete disciplina la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione;
- nell'ambito del Codice di rete, Terna ha predisposto l'Allegato A.23 (Procedura per la selezione delle risorse per il mercato di bilanciamento), l'Allegato A.25 (Modalità

- di determinazione dei programmi vincolanti), l'Allegato A.36 (Modalità di invio degli ordini di dispacciamento) e l'Allegato A.57 (Contratto tipo per la connessione alla rete di trasmissione nazionale);
- Terna ha posto in consultazione il Capitolo 4 e il Capitolo 7 del Codice di rete, gli Allegati A.23, A.25, A.36 e A.57 al medesimo Codice di rete, nonché il Glossario dei termini del medesimo Codice di rete, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) definizione delle regole per il coordinamento tra MSD e la piattaforma RR sviluppata, ai fini dell'integrazione dei mercati di bilanciamento a livello europeo prevista dal regolamento *Balancing*, nell'ambito del progetto TERRE (*Trans-European Replacement Reserves Exchange*), dando attuazione a quanto richiesto dall'Autorità con la deliberazione 535/2018/R/eel;
 - b) modalità di calcolo del corrispettivo MROA, al fine di valutare la corretta esecuzione dell'ordine di accensione solo con riferimento alle accensioni ordinate da Terna nel MSD (depurate dalle accensioni effettuate in esito ai mercati dell'energia), tenendo conto di quanto richiesto dall'Autorità con la deliberazione 65/2014/R/eel;
 - c) modalità di invio degli ordini di dispacciamento in riduzione della produzione alle unità di produzione, connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale, non abilitate al MSD, al fine di automatizzare il processo di invio di tali ordini e di dare attuazione a quanto richiesto dall'Autorità con la deliberazione 195/2019/R/efr;
 - d) coordinamento tra il processo di programmazione delle indisponibilità per prove e collaudi e valorizzazione degli sbilanciamenti al fine di chiarire che le prove e i collaudi rappresentano una forma di indisponibilità dell'impianto di produzione che deve essere comunicata e programmata al pari delle altre indisponibilità;
 - e) definizione dei criteri per la modifica dei programmi post-MI delle unità di produzione non abilitate al MSD e non rilevanti in caso di invio di ordini di limitazione e/o azzeramento della produzione da parte di Terna;
 - f) modifica del contratto tipo di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, al fine di introdurre alcune precisazioni e aggiornare i riferimenti normativi e regolatori;
 - g) ulteriori modifiche puntuali nel seguito sintetizzate, prevalentemente finalizzate a recepire innovazioni normative e regolatorie nel frattempo intervenute;
 - con lettera del 7 agosto 2020, Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta finale di modifica delle richiamate parti del Codice di rete, corredata da:
 - le osservazioni formulate dagli operatori;
 - una relazione riepilogativa delle principali osservazioni pervenute nel corso della consultazione e le relative proposte di Terna;
 - con riferimento alle modalità operative di utilizzo della piattaforma RR, di cui alla precedente lettera a), Terna ha proposto di modificare il Capitolo 4 e il Capitolo 7 del Codice di rete, nonché gli Allegati A.23 e A.25 al medesimo Codice di rete, al fine di:
 - introdurre, nel paragrafo 4.8.2, l'obbligo di presentare offerte predefinite e la facoltà di presentare quotidianamente offerte non predefinite ai fini della

partecipazione alla piattaforma RR; con riferimento a ciascuna ora, in assenza di offerte non predefinite, Terna utilizzerà le offerte predefinite;

- introdurre, nel paragrafo 4.8.4.4, vincoli di offerta affinché il prezzo dell'offerta in vendita (acquisto) ai fini della partecipazione alla piattaforma RR sia non inferiore (non superiore) al prezzo di ciascuna delle offerte in acquisto (vendita) per Altri Servizi e non superiore (non inferiore) al prezzo di ciascuna delle offerte in vendita (acquisto) per Altri Servizi;
- introdurre, nel paragrafo 4.8.4.5, regole per la rettifica dei prezzi offerti ai fini della partecipazione alla piattaforma RR nel caso di mancato rispetto dei vincoli di cui al precedente alinea;
- considerare, nel paragrafo 4.10.5.1, pari a zero le quantità accettate sulla piattaforma RR che non sono comunicate a Terna entro 30 minuti prima dell'inizio dell'ora di riferimento;
- includere, nel paragrafo 7.3.1.5, i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate sulla piattaforma RR ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento, mantenendo invariato il criterio di calcolo attualmente previsto dalla deliberazione 111/06;
- includere, nel paragrafo 7.3.1.8, le quantità e i relativi prezzi di valorizzazione delle offerte accettate sulla piattaforma RR nel calcolo del corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;
- modificare l'Allegato A.23 al Codice di rete al fine di inserire ulteriori dettagli in merito al processo di conversione delle quantità da condividere nella piattaforma RR e di descrivere le modalità di definizione del fabbisogno che Terna sottometterà alla piattaforma RR. Più nel dettaglio, le richiamate quantità da condividere saranno determinate sulla base di un processo articolato in tre fasi successive: una prima fase di calcolo preliminare, una fase in cui Terna effettuerà delle analisi di sicurezza in condizioni N e N-1 in relazione a ulteriori scenari di mercato rilevanti, e infine la fase di calcolo finale in cui le quantità ottenute in esito alla fase di calcolo preliminare sono corrette per tenere conto anche delle limitazioni in esito alle analisi di sicurezza ottenute nella seconda fase. Il fabbisogno che Terna invierà alla piattaforma RR sarà definito per ciascuna zona di mercato e per ciascun periodo orario e sarà corrispondente allo sbilanciamento atteso della medesima zona nel medesimo periodo orario;
- modificare l'Allegato A.25 al Codice di rete allo scopo di aggiornare la formula per il calcolo del massimo trasferimento di energia per tenere conto delle tempistiche del processo di cui alla piattaforma RR.

Terna ha proposto che le regole di coordinamento tra MSD e la piattaforma RR nonché le conseguenti modifiche dei corrispettivi di sbilanciamento trovino applicazione dalla data di avvio nazionale della piattaforma RR;

- con riferimento all'algoritmo di calcolo del corrispettivo MROA, di cui alla precedente lettera b), Terna ha proposto di modificare il Capitolo 7 del Codice di rete, prevedendo di calcolare tale corrispettivo come prodotto tra:
 - la somma degli indici N_{MROA} , calcolata sulle accensioni programmate sul MSD ordinate in ordine decrescente rispetto alla distanza temporale dalle eventuali

accensioni programmate nei mercati dell'energia, fino a concorrenza del numero delle accensioni da remunerare (pari al numero totale delle accensioni al netto di quelle già programmate dall'utente del dispacciamento nei mercati dell'energia); nel caso di accensioni temporalmente equidistanti dall'accensione programmata nei mercati dell'energia, si considera il valore medio dei corrispondenti indici N_{MROA} ;

- il corrispettivo unitario di mancato rispetto dell'ordine di accensione, pari al prezzo valido dell'offerta di accensione nel giorno di riferimento.

Terna ha indicato che l'implementazione delle nuove formule di calcolo richiederà circa quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche (cioè dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento) e che saranno applicate dal mese di competenza gennaio 2011 in attuazione alla deliberazione 65/2014/R/eel;

- con riferimento alle modalità di invio degli ordini di dispacciamento in riduzione della produzione, di cui alla precedente lettera c), Terna ha proposto di modificare il paragrafo 10 dell'Allegato A.36 al Codice di rete prevedendo che i richiamati ordini di dispacciamento siano inviati alle unità di produzione non abilitate al MSD tramite un sistema di *Managed File Transfer* (MFT): tale sistema consente il trasferimento sicuro di dati attraverso l'utilizzo di un *software* dedicato che deve essere installato dal titolare dell'unità di produzione tramite una procedura guidata di installazione (sia il *software* sia la procedura sono messi a disposizione gratuitamente da Terna). L'ordine di dispacciamento è trasmesso mediante l'invio di un file di testo con specifica formattazione e successivamente acquisito dall'operatore attraverso il predetto *software*. Terna ha indicato che l'implementazione delle nuove modalità di invio degli ordini di dispacciamento in riduzione della produzione richiederà circa nove mesi dalla data di approvazione delle modifiche;
- con riferimento alla programmazione di prove e collaudi, di cui alla precedente lettera d), Terna ha proposto di modificare la definizione di indisponibilità, prevista nel Glossario dei termini del Codice di rete, al fine di chiarire che essa comprende anche le indisponibilità dovute allo svolgimento di prove negli impianti di produzione e collaudi. La valorizzazione degli sbilanciamenti al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP nei periodi rilevanti interessati, nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento, per le indisponibilità, prevista nel Capitolo 7, è concessa all'utente del dispacciamento che abbia provveduto a richiedere il periodo di collaudo o il periodo di esecuzione delle prove previste dal Codice di rete tramite gli appositi portali. Nei periodi rilevanti in cui gli sbilanciamenti sono valorizzati al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP, non trovano conseguentemente applicazione i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale di cui all'articolo 41bis dell'Allegato A alla deliberazione 111/06. Terna ha indicato che l'implementazione di quanto qui sintetizzato richiederà circa quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche e che le nuove disposizioni saranno applicate dalla medesima data di approvazione delle modifiche;
- con riferimento alla definizione dei criteri per la modifica dei programmi post-MI delle unità di produzione non abilitate al MSD e non rilevanti in caso di invio di ordini di limitazione e/o azzeramento della produzione da parte di Terna, di cui alla

precedente lettera e), Terna ha proposto di modificare il Capitolo 7 del Codice di rete al fine di consentire l'aggiornamento del programma definito in esito ai mercati dell'energia sulla base dei dati di misura (in tali casi, per ciascun periodo rilevante, l'utente del dispacciamento restituisce un corrispettivo pari al prodotto tra il prezzo zonale e il quantitativo ridotto in esito all'ordine di dispacciamento). Terna ha indicato che l'implementazione di quanto qui sintetizzato richiederà circa quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche e ha proposto che la modifica dei programmi trovi applicazione dal mese di competenza aprile 2020 durante il quale Terna ha inviato ordini di limitazione e/o azzeramento della produzione a unità di produzione non abilitate al MSD e non rilevanti;

- con riferimento alla modifica del contratto tipo per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale degli impianti di produzione e di consumo, di cui alla precedente lettera f), Terna ha proposto di precisare meglio gli obblighi e le responsabilità delle parti derivanti dal contratto stesso e aggiornare i riferimenti normativi e regolatori presenti nel medesimo contratto. Terna ha indicato che tali modifiche, in conformità con quanto già previsto nel contratto tipo stesso, troveranno applicazione anche nei contratti già stipulati qualora siano ancora in corso i lavori di realizzazione della connessione, limitatamente alle opere per la connessione ancora da completare;
- con riferimento alle ulteriori modifiche puntuali al Codice di rete, di cui alla precedente lettera g), Terna, in sintesi, ha proposto di:
 - aggiornare la suddivisione della rete rilevante in zone, al fine di tenere conto del processo di revisione delle configurazioni zonali completato con la deliberazione 103/2019/R/eel coerentemente con i requisiti previsti dal regolamento CACM;
 - inviare a ciascun utente del dispacciamento le offerte valide e riservate del Mercato del Bilanciamento per ciascun periodo orario compatibilmente con l'invio dei programmi vincolati;
 - precisare i riferimenti relativi alla potenza massima e alla potenza minima per le unità abilitate al servizio di bilanciamento in modalità asimmetrica;
 - aggiornare la formula relativa ai vincoli di energia giornaliera massima in immissione e in assorbimento per le unità di produzione e pompaggio in funzione dei coefficienti di energia dichiarati dal produttore e caratteristici degli impianti di produzione;
 - introdurre il comando "STAI" da inviare agli operatori al fine di non variare la potenza dell'unità nel passaggio tra giorni contigui;
 - aggiornare la formula per il calcolo del corrispettivo di mancato rispetto dell'ordine di cambio assetto (MROCA), estendendo anche a essa le medesime modifiche apportate alla formula per il calcolo del corrispettivo MROA e precedentemente descritte;
 - spostare, dal paragrafo 2.2.3. dell'Allegato A.25 del Codice di rete al Capitolo 4 del medesimo Codice di rete, le regole in tema di modalità di ricalcolo dei programmi vincolanti provvisori MSD.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel corso della consultazione di Terna, gli operatori si sono espressi sulle proposte di modifica al Codice di rete, inviando molteplici osservazioni puntuali;
- per quanto qui rileva e con riferimento alle regole per il coordinamento tra MSD e la piattaforma RR, buona parte dei rispondenti alla consultazione si è espressa negativamente in merito all'introduzione di vincoli ai prezzi offerti per partecipare alla Piattaforma RR, sostenendo che essi introducano un limite ai prezzi liberamente offerti sul segmento di mercato TERRE;
- nella relazione riepilogativa delle risposte pervenute nel corso della consultazione, con riferimento alle osservazioni di cui al precedente punto, Terna ha specificato di ritenere preferibile il mantenimento dei vincoli di cui al punto precedente per garantire la convessità della curva dei prezzi offerti per il MB a seguito di quantità accettate sulla Piattaforma RR.

RITENUTO CHE:

- con riferimento ai vincoli ai prezzi offerti per partecipare alla piattaforma RR, sia opportuno adottare prudenzialmente l'approccio definito da Terna, in un'ottica sistemica di minimizzazione degli impatti sui costi delle attività di bilanciamento, in attesa di ulteriori elementi eventualmente utili per reconsiderarne il ruolo (elementi che saranno disponibili solo dopo un adeguato periodo di prove in bianco e di operatività della medesima piattaforma);
- sia opportuno verificare positivamente le modifiche apportate da Terna al proprio Codice di rete, come proposte dalla medesima con lettera del 7 agosto 2020, in quanto finalizzate al miglioramento di procedure vigenti ovvero conformi alle richieste dell'Autorità;
- sia opportuno approvare le tempistiche per l'applicazione delle modifiche apportate da Terna al proprio Codice di rete, come indicate o proposte da Terna con lettera del 7 agosto 2020

DELIBERA

1. di verificare positivamente le modifiche apportate da Terna al Capitolo 4 e al Capitolo 7 del Codice di rete, nonché agli Allegati A.23, A.25, A.36 e A.57 al medesimo Codice di rete e al Glossario dei termini del medesimo Codice di rete, come inviate da Terna con lettera del 7 agosto 2020;
2. di approvare le tempistiche per l'applicazione delle modifiche di cui al punto 1, come indicate o proposte da Terna con lettera del 7 agosto 2020;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini